



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONFRISCO e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2008

Norme in materia di violenza sessuale sui minori

ONOREVOLI SENATORI. - Si registrano, sempre più frequentemente, casi di violenza e di abusi sessuali commessi sui minori, che permangono alla ribalta delle cronache per qualche tempo, fornendo lo spunto per animate discussioni, accesi dibattiti televisivi e non, disamine da parte dei cosiddetti «addetti ai lavori», al termine dei quali rimane tuttavia impregiudicata la questione relativa agli interventi da attuare, anche perché intorno a tali vicende ci sono fortissimi e consolidati interessi, non solo economici, che difficilmente vengono scalfiti. Questi crimini, non solo «italiani», generano nell'opinione pubblica indignazione, che a volte si esprime nella rabbia e nel disgusto, altre volte spinge a gesti estremi che denunciano l'inesistenza di strumenti adeguati, la mancanza di soluzioni efficaci.

È da tempo ormai che viene stigmatizzata anche nelle sedi ufficiali l'esponenziale *escalation* del numero di minori vittime di violenze degli adulti, ma non sembrano esserci significativi miglioramenti di una situazione grave. Basti ricordare come non sia molto differente l'attuale panorama da quello disegnato dal procuratore generale della corte d'appello, in sede apertura dell'anno giudiziario 1998, quando evidenziava il notevole aumento dei reati di questo e l'inadeguatezza del tradizionale approccio penale, denunciando, da un lato, l'evanescenza dell'effetto deterrente dell'attuale azione penale e, dall'altro, la necessità di «un ripensamento dei valori da proteggere».

Ed è proprio questo l'obiettivo che il presente disegno di legge intende perseguire, proponendo una soluzione che costituisca un'efficace garanzia di quei valori che si desiderano proteggere: dignità del minore e diritto all'infanzia.

Colleghi! Riteniamo del tutto insufficienti le pene che il codice penale prescrive e ancor meno validi i regimi sanzionatori contro le violenze e gli abusi sessuali sui minori che si sentono echeggiare nelle aule del Parlamento durante le discussioni di progetti di legge in materia.

Non è con la legge sulla violenza sessuale, approvata nel febbraio del 1996, legge 15 febbraio 1996, n. 66, e tanto meno con l'insediamento di commissioni di varia natura che è possibile porre fine a siffatta piaga.

Lontano da facili demagogie e da ancora più facili soluzioni giustizialiste, che non risolverebbero alcuno dei problemi, finanche antropologici, che stanno alla radice di questi fenomeni e consapevoli della loro gravità, si avanza la proposta di un'azione «clinica» su coloro che si rendono colpevoli di reati sessuali sui minori. Siamo convinti, infatti, che un intervento medico rappresenti una misura nel contempo deterrente e risolutiva, costituendo insieme la prevenzione e la pena per un crimine così efferato. E questo non può essere confuso con misure demagogiche o addirittura giustizialiste, spesso invocate dall'opinione pubblica; non è espressione di intolleranza bensì volontà di eliminare la possibilità che coloro che si sono macchiati di tali reati possano ripeterli. Del resto, procedure in tal senso sono già previste dagli ordinamenti di Paesi e Stati considerati ad alto tasso di democrazia quali, ad esempio, gli Stati Uniti, la Germania o la Danimarca.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che i soggetti resisi colpevoli di violenza sessuale sui minori devono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale e precisa le modalità di applicazione della pena, che si realizzano attraverso la somministrazione di farmaci tipo LH-RH

o di metodi chimici o farmacologici equivalenti. Sono sottoposti al trattamento coloro che si sono macchiati dei delitti di violenza carnale, o di atti di libidine violenti, o di ratto a fine di libidine, commessi su minori e che sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato. Al giudice è riconosciuta la facoltà, qualora ritenga particolarmente grave il reato, di comminare comunque le pene allo scopo previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale.

L'articolo 2 prevede che sia il giudice, nella sentenza, a disporre la sottoposizione al trattamento, a stabilire il metodo da applicare, ad indicare la struttura sanitaria pubblica che dovrà eseguire l'intervento, nonché

ad individuare l'ufficio di polizia giudiziaria che deve, in un certo senso, «certificare» l'avvenuta somministrazione dei farmaci.

Nell'ipotesi in cui il condannato si sottragga all'esecuzione della pena ovvero non si presenti presso l'ufficio di polizia giudiziaria, l'articolo 3 prevede che le competenti autorità devono immediatamente notificare l'accaduto al giudice, il quale ordinerà, a norma dell'articolo 205 del codice penale, le opportune misure di sicurezza.

Infine, all'articolo 4 è prevista la possibilità che l'imputato, prima della fine del processo possa decidere di sottoporsi volontariamente al trattamento previsto dalla legge, facendo in tal modo, estinguere la pena.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* del codice penale commessi su minori, è sottoposto al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci analoghi dell'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato in luogo delle pene previste negli articoli del codice penale di cui al comma 1 che possono essere comunque comminate qualora il giudice ritenga particolarmente grave il fatto commesso.

3. La pena prevista al comma 1 è applicata, per le varie fattispecie di reato, per un tempo corrispondente a quello indicato negli articoli del codice penale di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice indica il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, per dimostrare l'avvenuto intervento.

3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.

Art. 3.

1. La sottrazione alla esecuzione della pena o la mancata presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono immediatamente notificati dalle competenti autorità di polizia giudiziaria al giudice che, con nuovo provvedimento ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina adeguate misure coercitive.

2. Entro trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento di cui al comma 1, il giudice, valutate le circostanze della inadempienza o della mancata presentazione, può commutare le pene previste dalla presente legge nella reclusione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* del codice penale, per le varie fattispecie di reato.

Art. 4.

1. La pena prevista dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* del codice penale si estingue se l'imputato, prima della fine del dibattimento, decide di sottoporsi volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci analoghi dell'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. La sottoposizione volontaria al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci analoghi dell'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

